

(N. 2430)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici

(ALDISIO)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(ZOLI)

e col Ministro *ad interim* del Tesoro

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GIUGNO 1952

Autorizzazione di spesa per la costruzione dei Palazzi di Giustizia di Nuoro e Melfi, e per la costruzione di una casa di rieducazione per minorenni in Roma.

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 24 aprile 1941, n. 392, pone a carico esclusivo dei Comuni sedi di uffici giudiziari tutte le spese necessarie per l'approntamento dei locali ad uso degli uffici stessi e per la loro manutenzione, e dispone che ai Comuni stessi sia corrisposto dallo Stato un contributo annuo nelle spese medesime.

Malgrado che i detti contributi siano stati aumentati dopo gli eventi bellici, la particolare situazione finanziaria di taluni Comuni non ha consentito di provvedere in modo adeguato all'approntamento di sedi idonee al funzionamento dell'Amministrazione della Giustizia.

Infatti nel comune di Nuoro, gli uffici giudiziari sono attualmente allocati in edifici assolutamente inadeguati e ridotti in tale stato di deperimento da non rispondere alle più ele-

mentari esigenze di decoro richiesto per l'esecuzione dell'alta funzione giudiziaria. Da tempo pertanto è stata prospettata la necessità della costruzione di un apposito palazzo di giustizia. E poichè le condizioni del bilancio di quel Comune sono deficitarie, non è possibile realizzare la costruzione suddetta con i mezzi previsti dalla citata legge n. 392 del 1941 e si rende perciò necessario un intervento diretto dello Stato.

Analoghe considerazioni valgono per Melfi, ove la costruzione di un palazzo di giustizia appare di somma urgenza poichè l'edificio nel quale attualmente sono allocati quegli uffici giudiziari, non risponde, oltre tutto, neppure ad una sufficiente sicurezza statica per una zona sismica di prima categoria qual'è Melfi. D'altronde, tale Comune non ha modo di prov-

vedere ad apprestare altra sede adatta alla esplicazione dell'alta funzione della giustizia, stante le condizioni defecitarie del suo bilancio, e, pertanto, anche in questo caso si rende necessario un intervento diretto dello Stato.

Un problema che va, altresì, risolto con ogni urgenza è quello che riguarda la costruzione di una casa di rieducazione per minorenni in Roma, essendo andato distrutto, per bombardamento nemico, il Centro di rieducazione di Via dei Sabelli, dato in locazione al Ministero dall'Opera maternità e infanzia. Sono note le critiche condizioni in cui versa l'attuale Centro di rieducazione allogato nel vecchio e tetto edificio di San Michele, privo di spazio sufficiente per il disimpegno di tutti i servizi e di aree libere da adibire a cortili di ricreazione o per la necessaria educazione fisica dei 200 ricoverati.

A tali deficienze va aggiunta l'impossibilità di fornire locali per una adeguata sistemazione del tribunale per i minorenni nonché ambienti idonei per le officine ed i laboratori.

Con la progettata costruzione nel vasto appezzamento di terreno, all'uopo acquisito già da diversi anni e di cui, nel ritardo, si rischia di perdere l'assegnazione, si ovierebbe agli inconvenienti lamentati. In tal modo si verrebbe a disporre di un moderno edificio razionalmente costruito che, ospitando la casa di rieducazione, avrebbe, oltre che camerate e laboratori ampi ed arieggiati, un'estesa zona di terreno ove sarebbe esercitata l'attività

agricola da parte di quei minori che vogliono dedicarsi all'agricoltura.

Il vecchio fabbricato, disimpegnato in parte, diverrebbe sufficiente per contenere l'istituto di osservazione, il tribunale per i minorenni ed il carcere per minori.

Si avrebbe, inoltre, la possibilità di offrire ai numerosi studiosi stranieri che convergono nella capitale l'occasione di visitare, con migliore impressione di quanto avvenga oggi, una moderna casa di rieducazione.

Allo scopo di soddisfare alle esigenze di cui sopra, è stato predisposto l'unito disegno di legge.

Con l'articolo 1 si autorizza la costruzione a cura e a spese dello Stato, entro il limite di lire 200 milioni per ciascun edificio, dei palazzi di giustizia di Nuoro e di Melfi.

Con l'articolo 2 si autorizza la costruzione a cura e spese dello Stato, entro il limite di lire 500 milioni, della Casa di rieducazione per minorenni in Roma.

Con l'articolo 3 si soddisfa al disposto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, stabilendosi la copertura della spesa in parola con riduzione di pari importo del fondo di cui al capitolo n. 467 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1952-53.

Con l'articolo 4 si autorizza il Ministero del tesoro a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

In deroga al disposto degli articoli 1 e 2 della legge 24 aprile 1941, n. 392, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a costruire un palazzo di giustizia in Nuoro ed uno in Melfi entro il limite di lire 200 milioni per ciascun edificio.

### Art. 2.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a costruire una Casa di rieducazione per minorenni in Roma entro il limite di lire 500 milioni,

### Art. 3.

La somma di lire 900 milioni risultante dalla applicazione dei precedenti articoli 1 e 2 sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici dell'esercizio 1952-1953.

Alla copertura dell'onere predetto si provvede con riduzione di pari importo del capitolo n. 467 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1952-53.

### Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.